

Perché paghiamo le tasse?

Una risposta chiara a una domanda “scomoda”

di Sara Vaccaro

Incominciamo dal lessico

Nel linguaggio comune si parla di **tasse**, ma il termine corretto è **tributi**. Questi si distinguono a loro volta in imposte, tasse e contributi, che colpiscono redditi, consumi e patrimoni.

Il termine **fisco** deriva dal latino *fiscus*, che si riferiva in epoca romana alla cassa privata dell'imperatore.

In origine era un canestro di vimini e giunchi utilizzato per conservare il denaro riscosso dal popolo residente nelle provincie. L'imperatore lo utilizzava principalmente per il mantenimento dell'esercito, per le opere pubbliche e per i giochi.

Oggi questo termine viene utilizzato per indicare l'Amministrazione finanziaria.

I principi fondamentali del sistema tributario

La Costituzione rappresenta la fonte primaria in materia tributaria:

- l'articolo 2 afferma il dovere inderogabile di **solidarietà economica**;
- l'articolo 3 afferma il principio di **uguaglianza dei cittadini** di fronte alla legge;
- l'articolo 23 pone il **principio di legalità** (o di riserva di legge), per il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;
- l'articolo 53 detta il principio per il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro **capacità contributiva** e afferma che il sistema tributario è informato a criteri di **progressività**.

Altri principi in materia si possono rinvenire negli articoli 75 (inammissibilità del referendum sulle leggi tributarie), 81 e 97 (obbligo di pareggio di bilancio), 119 della Costituzione, l'ultimo dei quali demanda agli enti territoriali un'autonomia finanziaria.

Il principio di legalità

L'art. 23 della Costituzione è fondamentale in quanto afferma che solo con leggi del Parlamento o altri atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) possono essere create, modificate o estinte le norme che determinano adempimenti tributari da parte dei cittadini.

Tale articolo, oltre ad avere una funzione di garanzia nei confronti dei singoli, è anche espressione della ripartizione dei poteri dello Stato. Poiché l'imposizione tributaria è uno strumento fondamentale di **redistribuzione del reddito**, il potere di legiferare su questa materia è prerogativa del Parlamento in quanto rappresenta direttamente la volontà popolare ed è titolare dell'indirizzo politico.

L'articolo 53 della Costituzione

In base all'art. 53 Cost. il sistema tributario italiano è fondato su alcuni principi:

- l'universalità dell'imposizione fiscale;
- la capacità contributiva;
- la progressività.

Per **universalità dell'imposizione fiscale** si intende che tutti i cittadini hanno il dovere di contribuire alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi. Il gettito fiscale è infatti indispensabile per far funzionare la macchina statale e ritorna ai cittadini in termini di servizi come quello scolastico, quello sanitario ecc.

Chi si colloca al di sotto di un reddito minimo è esonerato dall'obbligo fiscale, pur usufruendo comunque dei servizi ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, in base al principio della solidarietà economica e sociale.

Chi invece non adempie all'obbligo fiscale cui sarebbe tenuto si rende responsabile del reato di **evasione fiscale**.

Il principio della **capacità contributiva** ha lo scopo di determinare una giusta ripartizione del carico fiscale, escludendo dalla tassazione chi non ha capacità contributiva.

In base ad esso il presupposto dell'imposizione fiscale è la sussistenza di **ricchezza**, che viene quantificata sulla base di dati oggettivi come il reddito, i consumi, il patrimonio.

In base al principio di **progressività**, infine, lo Stato effettua il prelievo fiscale in misura più che proporzionale rispetto al crescere della base imponibile.

La progressività può essere realizzata secondo quattro modalità alternative:

- per detrazione, che si realizza detraendo da ciascun reddito un ammontare fisso e applicando all'imponibile un'aliquota proporzionale;
- per classi, che si ottiene dividendo i redditi in varie classi (ad esempio redditi fino a 15.000 euro, da 15.000 a 30.000 euro ecc.), cui corrisponde un'aliquota che rimane costante nell'ambito della classe, ma che varia da una classe all'altra. La liquidazione dell'imposta avviene applicando all'intero imponibile l'aliquota della classe corrispondente;
- per scaglioni (adottata dal sistema tributario italiano), applicata attraverso la suddivisione dei redditi in scaglioni cui corrispondono aliquote via via più alte per ogni scaglione;
- continua, che si realizza applicando un'aliquota che varia ad ogni minima variazione del reddito. Tale sistema non è utilizzato perché difficile da calcolare.

Chi non paga le tasse non è furbo, ma disonesto

I principi illustrati costituiscono i fondamenti giuridici del nostro ordinamento tributario e sollecitano ogni cittadino a contribuire al benessere e allo sviluppo del Paese attraverso l'adempimento del proprio **dovere fiscale**.

Chi si sottrae a tale dovere, versando meno del dovuto o non versando per nulla, contravviene a uno dei principali **obblighi morali** oltre che giuridici di un cittadino e usufruisce indebitamente dei servizi forniti dallo Stato all'intera collettività.

L'evasione fiscale, inoltre, riduce il gettito tributario, spingendo l'amministrazione finanziaria ad aumentare il carico fiscale gravante sui cittadini corretti, costretti a subire un prelievo aggiuntivo per sopperire alle esigenze del bilancio statale.

Infine, l'evasione fiscale mina la libera concorrenza tra le imprese, creando **distorsioni nel mercato** e indebolendo gli imprenditori virtuosi.